

Nr.R.G.Trib. 3526/14

Nr.Cron. _____



Tribunale di Perugia

Terza Sezione Civile

- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone del seguenti magistrati:

dott. Umberto Rana	-Presidente rel.
dott.ssa Francesca Altrui	-Giudice
dott.ssa Arianna De Martino	-Giudice

Vista la proposta di concordato preventivo presentata dalla società F.LLI MONTAGNA SPA IN LIQUIDAZIONE;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Letto il motivato parere contrario depositato il 29.5.2014 dai Commissari Giudiziali, i quali rappresentano che con l'attivo liquidabile non sarà possibile garantire il soddisfacimento integrale dei privilegiati;

Dato atto che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto la maggioranza del valore complessivo dei crediti ammessi al voto nonché la maggioranza anche in quattro della cinque classi di creditori ammessi al voto (v. verbale 26.3.2014);

ritenuta approvata la proposta di concordato preventivo;

preso atto che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al P.M. e notificato ai CC.GG. ed ai creditori dissenzienti;

preso atto dell'opposizione formulata dal creditore Palazzari Valeria;

OSSERVA

L'opponente, premesso che rientra nei poteri del tribunale verificare la fattibilità della piano; richiamate le conclusioni dei CC.GG., per i quali con l'attivo liquidabile non sarà possibile garantire il soddisfacimento integrale dei privilegiati; ritenuto il piano proposto non attuabile nei termini prospettati, conclude affinché il collegio rigetti la richiesta di omologazione.

Orbene, la proposta della F.Lli Montagna spa prevede, da un lato, la liquidazione di tutti il patrimonio in un arco temporale di tre anni dall'omologa (nell'aspettativa di un cambiamento dell'attuale quadro congiunturale) e, dall'altro, il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili, privilegiati ed ipotecari ed il pagamento in percentuali diverse



(da un minimo del 2% al massimo del 18.3%) di chirografari suddivisi in cinque classi.

I CC.GG., nella relazione ex art. 172 quantificano l'attivo concordatario in complessive euro 6.149.424,00 a fronte di un valore esposto in ricorso pari ad euro 8.199.795,00 con una differenza di oltre 2.000.000 di euro dovuta soprattutto al diverso valore di stima dei beni mobili ed immobili, nonché alla diversa valutazione circa l'esigibilità dei crediti.

Tutto ciò è stato ampiamente e congruamente motivato ed esposto dai CC.GG. non solo nella relazione ex art. 172 l.f. ma anche in occasione dell'adunanza dei creditori i quali, pertanto, sono stati posti in condizioni di esprimere un voto informato e consapevole.

~~Quanto~~ Considerato che la stima degli elementi mobiliari ed immobiliari effettuata dal professionista attestatore non è, nel caso in esame, sindacabile non apparendo né incongrua né illogica (v. Cass. 2130\2014); che la (diversa) stima dei periti della procedura (anch'essa coerente ed immune da vizi logici) serve soprattutto ai creditori affinché possano orientarsi nel voto; che i creditori, pur informati della circostanza che dalla vendita dei beni e dal recupero dei crediti potrebbe non conseguirsi la somma di euro 8.100.000, hanno approvato la proposta e quindi hanno accettato il rischio economico, ferma restando la possibilità di chiedere la risoluzione ex art. 186 l.f.; che il piano non appare assolutamente e manifestamente irrealizzabile; che i CC.GG. pur esprimendosi negativamente sulla fattibilità del piano rappresentano che nessuna soluzione alternativa più favorevole è al momento prospettabile per i creditori; tutto ciò considerato deve necessariamente concludersi per l'omologazione della proposta concordataria.

Quanto alla nomina del Liquidatore non vi sono ragioni ostative alla designazione del professionista indicato dalla debitrice il quale, oltre a possedere il requisiti ex art. 28 l.f., ha dichiarato che accetterà un compenso pari al 50% di quanto spettante in via ordinaria secondo le tariffe in vigore.

RIGETTA

L'opposizione e, verificata la regolarità della procedura e l'esito delle votazioni;

OMOLOGA

Il concordato preventivo proposto dalla FRATELLI MONTAGNA SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede in Corciano via Turati n. 32 con ricorso ex art. 161 co. 6° l.f. depositato in data 3.1.2013

NOMINA

Liquidatore il dott. Cristian Raspa;

NOMINA

il seguente comitato dei creditori: BACCELLI Daniele, Banca Popolare di Cortona, Gruppo Ricambi Auto srl e dispone che il nominato comitato provveda, entro dieci giorni, su convocazione del Liquidatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

DISPONE

che il Liquidatore provveda:

- alla liquidazione dei beni con le modalità e con le forme previste dagli artt. da 105 a 108 l.f. e nei tempi che dovranno essere esposti in un piano di liquidazione (approvato dal c. di c., comunicato ai CC.GG. e depositato in Cancelleria);



- all'incameramento dei canoni d'affitto ed al recupero dei crediti, eventualmente anche mediante apposite iniziative giudiziarie concordate con la ricorrente con il C.G. e previo parere favorevole del C. dei C.;
- all'accreditamento di tutte le somme riscosse su un conto corrente bancario intestato alla Procedura; i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore previa comunicazione ai CC.GG. ed una copia dell'estratto bancario sarà rimessa ogni tre mesi al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori e al giudice delegato;
- alla predisposizione - sentiti il C.G. ed il ricorrente- di un elenco dei creditori ammessi al riparto con indicazione dell'ammontare del credito e delle cause di prelazione; detto elenco dovrà essere comunicato a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione nel termine di giorni 30 dalla comunicazione e con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati ma verranno depositati in Cancelleria Fallimentare;
- al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti (anche parziali nel quale caso il riparto finale dovrà avvenire dopo l'approvazione del rendiconto) depositati presso la Cancelleria Fallimentare;
- al rendiconto ex art. 116 l.f.;

Il Commissario Giudiziale riferirà al G.D. sull'andamento e adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali.

Ogni ulteriore provvedimento da adottarsi nella fase di liquidazione viene rimesso al G.D. con la precisazione che per le vendite, le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione il Liquidatore dovrà acquisire il consenso della ricorrente nonché munirsi del parere favorevole del comitato dei creditori e del C.G. notiziandone il G.D.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ivi comprese la comunicazione al ricorrente e ai commissari giudiziali, i quali ultimi provvederanno alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Perugia, il 26.6.2014

Il Presidente est.

